REGOLAMENTO (CEE) N. 410/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1986

relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, durante il periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985, da un lato, la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri [1], ha previsto in particolare misure transitorie per le merci esportate anteriormente al 1° marzo 1986 dalla Spagna o dal Portogallo verso gli altri stati membri o dagli altri stati membri verso la Spagna o il Portogallo; che tali misure sollevano problemi per i prodotti agricoli che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione;

considerando che, a fini di semplificazione, occorre applicare un regime basato sul principio che un'operazione che abbia avuto inizio anteriormente al 1° marzo 1986 resta assoggettata alle disposizioni esistenti prima di tale data per gli scambi effettuati nel quadro degli accordi tra la Comunità e la Spagna e tra la Comunità e i paesi dell'EFTA, o alle disposizioni esistenti per gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi; che, nei settori delle carni bovine, delle carni suine, del pollame e delle uova, è opportuno ai fini di una migliore gestione del mercato, sottoporre allo stesso regime di tassazione tutti i prodotti in provenienza dalla Spagna, importati nella Comunità, quale si componeva al 31 dicembre 1985, e tutti i prodotti in provenienza dalla Comunità, quale si componeva al 31 dicembre 1985, importati in Spagna;

considerando che, tenuto conto segnatamente dell'onere all'importazione applicabile in Spagna e in Portogallo anteriormente al 1° marzo 1986, hanno potuto cominciare a delinearsi movimenti speculativi per alcuni prodotti; che occorre prendere misure atte ad evitare che tali prodotti beneficino due volte di una restituzione all'esportazione;

considerando che, per i prodotti sottoposti al regime di transizione a tappe ed esportati verso il Portogallo, le eventuali restituzioni non possono essere superiori al divario tra i prezzi constati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e quelli praticati in Portogallo, e se del caso, all'incidenza dei dazi doganali;

che occorre conseguentemente disporre che i titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione chiesti anteriormente al 1° marzo 1986 non siano più utilizzabili per le esportazioni verso il Portogallo realizzate dopo tale data;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le misure transitorie particolari che saranno eventualmente adottate per taluni settori di prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 è denominata in appresso « Comunità a Dieci ».

2. Il presente regolamento stabilisce le misure transitorie applicabili ai prodotti agricoli esportati anteriormente al 1° marzo 1986:

— dalla Spagna o dal Portogallo verso la Comunità a Dieci,
— dalla Comunità a Dieci verso la Spagna o il Portogallo,
— dalla Spagna verso il Portogallo,
— dal Portogallo verso la Spagna.

3. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui agli articoli 131 e 259 dell'atto di adesione.

Articolo 2

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 [1], è stata accettata nella Comunità a Dieci il 28 febbraio al più tardi e che sono importati in Spagna o in Portogallo dopo tale data, sono soggetti:

a) nella Comunità a Dieci, alle disposizioni applicabili sino al 28 febbraio 1986 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e degli importi compensativi monetari ed eventualmente dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 [2];

[1] Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

[1] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[2] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86 :

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2 ;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.

Articolo 3

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a Dieci dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a Dieci, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86 :

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE1 o da un formulario AE2 ;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.

Articolo 4

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati in Portogallo o in Spagna dopo tale data sono sottoposti :

— al regime applicabile negli scambi tra la Spagna e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 recante la dicitura « EFTA-SPAIN-TRADE » conformemente agli accordi relativi agli scambi tra detti due paesi ;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.

Articolo 5

In deroga agli articoli 2 e 3, i prodotti dei settori delle carni bovine, delle carni suine, del pollame e delle uova ;

— la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 è stata accettata nella Comunità a Dieci il 28 febbraio 1986 al più tardi e che sono stati importati in Spagna dopo tale data, sono soggetti, in Spagna, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi ;

— la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a Dieci dopo tale data sono soggetti, nella Comunità a Dieci, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.

Articolo 6

1. I prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 5, importati in Spagna o nella Comunità a Dieci a decorrere dal 1° marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 o da un documento T 2 L o T 2 LES rilasciato a posteriori, non sono soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione.

Se del caso, detti prodotti sono soggetti alla presentazione di un certificato « MCE ».

2. I prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 5, importati in Portogallo o nella Comunità a Dieci a decorrere dal 1° marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formularo EUR 2 o da un documento T 2 L o T 2 LPT rilasciato a posteriori, non sono soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione.

Se del caso, detti prodotti sono soggetti alla presentazione di un certificato « MCE ».

Articolo 7

1. I prodotti di cui all'allegato I, per i quali la dichiarazione di esportazione dalla Spagna verso i paesi terzi è stata accettata tra il 1° marzo e il 31 agosto 1986, possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono di origine spagnola.

2. I prodotti di cui all'allegato II, per i quali la dichiarazione di esportazione dal Portogallo verso i paesi terzi è stata accettata tra il 1° marzo e il 31 agosto 1986 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono di origine portoghese.

3. Durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti di cui agli allegati I e II che non sono di origine spagnola o portoghese non possono essere sottoposti in Spagna o in Portogallo ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 8

1. Per i prodotti sottoposti al regime di transizione a tappe, i titoli comportanti fissazione antipata della restituzione chiesti anteriormente al 1° marzo 1986 non possono più essere utilizzati per prodotti per i quali la dichiara-

zione di esportazione dalla Comunità a Dieci verso il Portogallo venga accettata dopo il 28 febbraio 1986.

2. Se il detentore di uno dei titoli di cui al paragrafo 1 fornisce la prova, giudicata soddisfacente dalla autorità competenti, che il titolo era destinato ad essere utilizzato, del tutto o in parte, per un'esportazione verso il Portogallo, la cauzione corrispondente ai quantitativi non utilizzati viene svincolata, qualora l'interessato presenti una domanda all'organismo competente al più tardi il 31 marzo 1986.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Settore	Numero della tariffa doganale comune	Osservazioni
Latte e prodotti lattiero-caseari	04.01	
	04.02	
	04.03	
	04.04	
	ex 23.07 B	Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68
Carni suine	01.03 A II	
	02.01 A III a)	
	02.06 B	
	16.01	
	16.02 A II	
	16.02 B III a)	
Carni bovine	01.02 A	
	02.01 A II	
	16.02 B III b) 1	
Pollame e uova	01.05	
	02.02	
	04.05 A I	
	04.05 B I	
Grassi	15.07 A	
	12.01 B	
Prodotti della pesca	03.01 B	
Cereali e riso	10.01 A	
	10.02	
	10.03	
	10.06 B	
	11.01	
	11.02	
	11.07	
	11.08 A	
	11.09	
	17.02 B	
	21.07 F II	
	23.02 A	
	23.03 A I	
	ex 23.07 B	Prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75
Tabacco greggio	24.01	
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	ex 08.11 E	Ciliegie, prive del picciolo e del nocciolo, conservate in una soluzione solforosa liquida
	ex 20.04	Ciliegie candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)
	ex 20.06 A	Nocciole comuni, frutta del nocciolo (Corylus avelana), non compresi i miscugli
	ex 20.07	Succhi di arance pure, senza aggiunta di altre sostanze

ALLEGATTO II

Settore	Numero della tariffa doganale comune	Osservazioni
Grassi	15.07 A 12.01 B	
Prodotti della pesca	03.01 B	
Tabacco greggio	24.01	
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	ex 08.11 E	Ciliegie, prive del picciolo e del nocciolo, conservate in una soluzione solforosa liquida
	ex 20.04	Ciliegie candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)
	ex 20.06 A	Nocciole comuni, frutta del nocciolo (Corylus avelana), non compresi i miscugli
	ex 20.07	Succhi di arance pure, senza aggiunta di altre sostanze